

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

blica istruzione la spesa che sotto il nome di ratizzi avrebbero dovuto sostenere certi comuni. E se egli nota che i ministri da quel tempo fino ad ora, ve l'hanno lasciata, come tra questi ci sono anch'io, così ricordo che ho presentato una legge la quale appunto perequava questa imposta scolastica.

La Camera ha nominato una Commissione che ha studiato quel disegno di legge, ma per le vicende che la Camera conosce benissimo, la relazione non fu fatta, la legge non fu discussa e la questione non fu sciolta. Rimase questo, che il Ministero dell'istruzione pubblica, da qualunque fosse governato, sentiva che noi avevamo un diritto che era stato sospeso, perchè gli articoli transitori l'hanno sospeso. Ma questo diritto era bene che s'incarnasse, e cominciarono di lì, anzi si accrebbero le raccomandazioni perchè fosse proposta e sanzionata la legge a cui si riserva l'articolo 236 della nostra legge amministrativa. E poichè qui non c'è l'onorevole collega che prima, se non erro, ha portato questa spesa nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della istruzione pubblica per l'anno 1875, io ricordo a sua difesa che egli contemporaneamente ha presentato un disegno di legge sull'istruzione secondaria che intendeva di dare soddisfazione a questa che è giustizia per tutto il regno; imperocchè in tutto il regno si trovano comuni i quali pagano per l'istruzione, chi tutto, alcuni niente ed altri una parte della spesa. Detto ciò, io non ho niente altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare. Lo avverto però che è la terza volta che parla.

CHIMIRRI. Ma, se si oppone la pregiudiziale, io credo di aver diritto di parlare.

PRESIDENTE. È la terza volta onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Io non abuserò della pazienza della Camera.

Fo osservare all'onorevole Fusco che la pregiudiziale da lui sollevata non tocca la mia proposta. Difatti nell'articolo 1 (faccio appello al suo acuto ingegno), si dice: « L'assegno, ecc., non è dovuto a cominciare dall'annualità del 1865. » L'articolo da me aggiunto propone il condono del debito arretrato dal 20 marzo 1865 in poi. L'articolo 1 determina l'epoca dalla quale i ratizzi non sono dovuti, il mio emendamento il punto da cui comincia il condono.

In altri termini l'articolo primo provvede all'avvenire, il mio emendamento al passato, e la dichiarazione che abolisce i ratizzi dal 1875 in poi, non impedisce alla Camera di condonare le annualità scadute prima di quell'epoca.

Dopo questi chiarimenti mi lusingo che l'onorevole Fusco non insisterà nella pregiudiziale.

PRESIDENTE. L'onorevole Spaventa ha facoltà di parlare.

SPAVENTA. Se io prendo a parlare gli è, non per confermarli il merito che l'onorevole Chimirri, e, mi pare anche, l'onorevole Coppino, mi hanno attribuito di aver redatto l'ultimo comma dell'articolo 116 della legge comunale e provinciale, ma piuttosto per declinarlo. È vero che io contribuì alla redazione di quel comma; ma l'onore non fu mio, l'onore fu della Commissione che propose l'articolo, e della Camera che lo votò. Dirò come le cose si passarono... (*Rumori nelle tribune*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio nelle tribune.

SPAVENTA. perchè da questo risulta evidente il significato vero che si volle attribuire all'ultimo comma di quell'articolo, sebbene io sia il primo a riconoscere, che dirimpetto al senso che gli hanno attribuito i tribunali, che ormai è da ritenersi per il vero suo senso giuridico, il significato storico che risulta dalle circostanze di cui io ho memoria, non ha alcun valore.

Nel discutersi la legge comunale e provinciale, scopo principalissimo del Parlamento era quello di giungere con essa ad una purificazione dei carichi e dei benefizi in ogni ramo di pubblico servizio dello Stato. Sino al 1865 i servizi pubblici erano nelle diverse provincie entrate a comporre il regno d'Italia, diversamente pagati. Dove alcuni servizi erano pagati intieramente dallo Stato, dove dalle provincie, dove una parte dalle provincie e una parte dallo Stato, dove dai comuni in parte o intieramente, secondo le diverse regioni. Ora, facendosi una legge comunale e provinciale, si voleva che tutti i comuni del regno fossero messi nell'istessa condizione, cioè che per essi non vi fossero spese obbligatorie diverse.

Le spese obbligatorie, come la Camera sa, si riferiscono appunto ai servizi pubblici che lo Stato impone ai comuni. L'articolo 116 enumerò i servizi a cui i comuni sono obbligati, ma non poteva enumerarli tutti; quindi la necessità di quella disposizione generale con cui quell'articolo si chiude. In quella clausola finale fu dunque detto che oltre alle spese dei servizi enumerati sopra, i comuni rimanevano obbligati a quelle che per leggi speciali del regno loro fossero imposte. Che cosa erano queste leggi speciali? Leggi speciali per la materia o per il territorio? Evidentemente si volle dire leggi speciali per la materia, considerando che potevano esservi già o promulgarsi in avvenire altre leggi del nuovo regno che riconoscessero ai comuni l'obbligo di altri servizi oltre quelli indicati; ma si volle as-